

## COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

Rep.n. 425 priv.

### **CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO**

#### **PREMESSO**

- che il Direttore Consortile, con determinazione n.16/2013 in data 16.04.2013 *allegato sub A* - ha affidato alla dott.ssa MOROCUTTI Michela una collaborazione a progetto per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria, nell'ambito del Programma per la Cooperazione Territoriale Europea Italia - Slovenia 2007-2013 - Progetto "n. CB 154 - "CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell'Alto Adriatico";
- che la dott.ssa MOROCUTTI Michela, con la sottoscrizione del presente atto dichiara ad ogni conseguente effetto di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste per l'assunzione di detto incarico;

#### **tra i signori**

- **LANARI dott.ssa Maria Giuditta**, Direttore della Comunità Collinare del Friuli, con sede in Colloredo di Monte Albano, Piazza Castello, n.7, C.F. 80010250308;
- **MOROCUTTI dott.ssa Michela**, nata a Tolmezzo l'8 maggio 1983 e residente in Via Lenzone, n. 26 in Comune di OVARO (UD) e domiciliata in piazzale Chiavris, n. 49 in comune di UDINE - C.F. MRC MHL 83E48 L195 L

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **- art.1 Oggetto dell'incarico -**

Il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" conferisce alla dott.ssa MOROCUTTI Michela un incarico di collaborazione a progetto per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria nell'ambito del Programma per la Cooperazione Territoriale Europea Italia - Slovenia 2007-2013 - Progetto "n. CB 154 - "CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell'Alto Adriatico".

Le prestazioni inerenti la collaborazione sono seguite e verificate a cadenza mensile dal Direttore consortile, e riguardano in particolare la realizzazione del progetto allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto (*Allegato sub B*).

L'incaricato s'impegna a garantire esclusivamente le attività oggetto del presente accordo, sollevando l'ente da qualsiasi responsabilità civile e penale, rimanendo libera di organizzare la sua attività negli orari che andrà autonomamente a individuare e che comunicherà all'Ente. Resta comunque inteso che non sarà sottoposta ad alcuna direttiva tecnico-funzionale né ad alcun potere disciplinare.

La Comunità Collinare del Friuli come sopra indicata e rappresentata non eserciterà nei confronti dell'incaricato alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessario o utile all'espletamento dell'incarico e potrà utilizzare le attrezzature e gli ambiti della sede del consorzio Comunità Collinare del Friuli.

L'incaricato non potrà sottoscrivere atti che impegnano l'ente verso l'esterno ai sensi del T. U. 267/2000.

**- art.2 Durata e orari -**

Il presente contratto avrà durata **dal 17 Aprile 2013 al 28 Febbraio 2015** ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

L'orario di lavoro sarà articolato secondo orari e modalità predeterminati dallo stesso incaricato nel rispetto della propria autonomia professionale, senza subordinazione gerarchica, ma comunque in sintonia con le esigenze e gli obiettivi definiti nel progetto, garantendo comunque almeno sei presenze mensili presso la sede della Comunità, modificabili in accordo tra le parti.

**- art.3 Tipologia del rapporto -**

Le prestazioni di cui trattasi sono configurate come prestazioni di lavoro parasubordinato, assimilato al dipendente, in un rapporto di lavoro a progetto. L'incarico sarà espletato in modo autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e quindi al di fuori di quelle che sono le caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro dipendente, ma comunque in sintonia con le esigenze e gli obiettivi del servizio oggetto del presente contratto.

La collaborazione oggetto del presente contratto resa dalla dott.ssa MOROCUTTI Michela, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e pertanto l'incaricata dichiara che non intende in alcun modo far parte dell'organico di questo Ente, ritenendo la propria attività regolamentata esclusivamente da quanto concordato con il presente accordo, nonché dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.

**- art.4 Duplicità di incarichi -**

L'incaricato si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa anche se non esclusiva a favore di questo Consorzio.

L'incaricato si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della Comunità Collinare del Friuli.

Il collaboratore a progetto avrà diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, come meglio disciplinato dalle relative leggi speciali.

**- art.5 Compenso e Pagamento -**

Il compenso per la collaborazione che l'incaricato renderà al Consorzio nel periodo suindicato è determinato in onnicomprensivi Euro 18.000,00 (diciottomilaeuro/00), al lordo degli oneri fiscali e degli oneri contributivi a carico dell'incaricato. I compensi verranno liquidati

posticipatamente sulle effettive prestazioni svolte, a seguito della presentazione di appositi prospetti indicanti le attività svolte nel mese e previo parere favorevole del Direttore Consortile.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'incaricato dichiara che l'importo su indicato è stato attentamente valutato ed è pertanto ritenuto congruo e tale da garantire la regolare soluzione di tutti gli oneri derivanti dall'effettuazione dell'incarico.

I compensi in esame sono esclusi dall'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art.5, del DPR 26.10.72, n.633.

All'atto dell'erogazione dei compensi il Consorzio opererà le ritenute fiscali previste dall'art. 24 del DPR 29.9.1973, n.600, oltre alle ritenute di legge.


**- art.6 Rimborso Spese Viaggio -**

Nel caso si rendesse necessaria l'effettuazione di spostamenti nell'ambito del territorio in esecuzione del presente mandato, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati ed effettuati prioritariamente con i mezzi di trasporto della Comunità Collinare del Friuli. In assenza di mezzi di trasporto disponibili, l'Ente provvederà al rimborso delle spese di trasferta effettuate con proprio automezzo, previa acquisizione di documentazione giustificativa. Le spese di viaggio sostenute sono così individuate:

- utilizzo mezzo proprio: spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo, di indennità chilometrica pari ad 1/5 al chilometro del prezzo ufficiale della benzina;
- utilizzo mezzi pubblici (corriera, tram, treno, aereo, taxi, nave, traghetto, ecc.): prezzo intero del biglietto compresi degli eventuali costi di prenotazione.

**- art.7 Richiami normativi -**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un rapporto di lavoro a progetto di cui all'art.47, lett. c bis) del DPR 22.12.1986, n.917.



L'incaricato dichiara di non essere iscritta ad albi, ruoli ed elenchi professionali, e che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, si rimanda alla disciplina di cui al libro IV – titolo II – capo XIV , al libro V– titolo III del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di lavoro autonomo.

Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'art. 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al presente rapporto di lavoro a progetto si applicano le norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1 della legge 488/1999 e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

#### - art.8 Risoluzione e Controversie -

Il contratto di lavoro si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

In caso di gravidanza, malattia o infortunio il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del compenso. In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. L'Amministrazione si riserverà la facoltà di recedere se la sospensione del rapporto si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita all'art. 2 del presente contratto.

In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, nel rispetto comunque delle limitazioni normative regionali dell'art. 13 comma 17 L.R. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Trattandosi di contratto stipulato intuitu personae, il diritto di recesso anticipato può essere esercitato mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata sia dal Consorzio, pagando

comunque il compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso, sia dall'incaricato, con diritto al compenso per l'opera svolta, purché vi sia giusta causa di recesso e purché venga evitato, da parte dell'incaricato ogni pregiudizio all'Ente.

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Ogni modifica a quanto previsto dal presente atto non avrà valore se non approvata dalle parti per iscritto.

**- art. 9 Registrazione -**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, in caso d'uso.

**- art. 10 Privacy -**

L'Ente è autorizzato a trattare i dati personali forniti dall'incaricato ai soli fini dell'espletamento del procedimento di incarico di cui trattasi. Il collaboratore gode dei diritti di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Letto confermato e sottoscritto

Colloredo di Monte Albano, **13.6 APR. 2013**

L'INCARICATO

MOROCUTTI dott.ssa Michela

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

LANARI dott.ssa Maria Giuditta



*Handwritten signature*